

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

20 luglio 2026 – 24 luglio 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** * * * *

COLLEGI CONSULTIVI TECNICI: NUOVE INDICAZIONI ANAC SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Con la Delibera n. 258/2026, l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in merito al conferimento degli incarichi ai componenti dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT), disciplinati dagli artt. 215 e seguenti del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dall'Allegato V.2.

Il provvedimento richiama l'attenzione sulla necessità che, prima del conferimento dell'incarico, siano acquisite e adeguatamente verificate le dichiarazioni previste dall'art. 16 del Codice in materia di conflitto di interessi. Tali verifiche sono finalizzate ad accertare, tra l'altro, che i componenti non abbiano svolto precedenti attività funzionali riferite all'appalto per il quale il Collegio è costituito.

La delibera richiama inoltre quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2, secondo cui ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e, comunque, più di dieci incarichi nell'arco di due anni. A tal fine, le dichiarazioni rese dai componenti dovrebbero attestare anche il rispetto di tali limiti.

L'ANAC ha ricordato che i CCT, istituiti ai sensi degli artt. 215 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, svolgono un ruolo di prevenzione delle controversie e di composizione stragiudiziale delle dispute tecniche che possono insorgere nella fase di esecuzione del contratto. Le loro determinazioni, qualora le parti attribuiscono loro natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile, assumono efficacia vincolante.

Nelle conclusioni, l'Autorità ha richiamato l'attenzione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sull'importanza di acquisire e verificare le dichiarazioni rese dai componenti dei CCT. Ha evidenziato, inoltre, come sia auspicabile che nei provvedimenti di conferimento dell'incarico siano inserite apposite clausole che diano conto dell'avvenuto accertamento dell'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, delle ulteriori cause di incompatibilità previste dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 e del rispetto dei limiti al numero di incarichi stabiliti dall'art. 5 del medesimo Allegato.

Il provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** * * *

RTI E LAVORI DI RILEVANTE ENTITÀ: L'ANAC CHIARISCE IL POSSESSO DEL REQUISITO DELLA CIFRA D'AFFARI

Con la delibera n. 286/2026, l'ANAC ha fornito chiarimenti sulle modalità di possesso e dimostrazione del requisito della cifra d'affari richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, per la partecipazione in raggruppamento temporaneo alle procedure di affidamento di lavori di rilevante entità.

Richiamando il principio espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2019 e la disciplina recata dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, l'Autorità ha ribadito che la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di lavori assunta da ciascun componente del raggruppamento si applica a tutti i requisiti di qualificazione previsti dal Codice, compreso quello della cifra d'affari. Tale interpretazione trova fondamento nel dato letterale della disposizione, nella funzione dei requisiti di qualificazione quali garanzia dell'affidabilità di ciascun esecutore e nell'esigenza di assicurare uniformità al sistema di qualificazione degli appalti di lavori previsto dal d.lgs. n. 36/2023. L'ANAC ha inoltre richiamato il diverso regime applicabile ai raggruppamenti negli appalti di servizi e forniture, come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9599/2025.

L'Autorità ha altresì rilevato che la *lex specialis*, in coerenza con l'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, prevedeva espressamente che il requisito della cifra d'affari fosse posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando l'obbligo per ciascun componente esecutore di dimostrarne il possesso in misura corrispondente alla quota di lavori assunta. Richiamando anche la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (TAR Puglia, Bari, n. 1211/2024), l'ANAC ha evidenziato che tale previsione deve essere letta unitariamente, nel senso che il possesso complessivo del requisito da parte del raggruppamento non può supplire alla carenza del singolo componente rispetto alla quota di prestazioni che si è impegnato a eseguire.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto conforme alla normativa di settore e alle previsioni della *lex specialis* il provvedimento di esclusione del raggruppamento, in quanto uno dei suoi componenti non risultava in possesso del requisito economico-finanziario in misura corrispondente alla quota di lavori assunta.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15/07/2026, N. 5732

Con la sentenza n. 5732/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'interpretazione degli artt. 41, comma 14, 108, commi 9 e 12, e 110 del d.lgs. 36/2023, con riguardo alle modalità di formulazione del ribasso in presenza dei costi della manodopera, alla verifica dell'anomalia dell'offerta e al principio di invarianza delle medie.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di affidamento di lavori, nella quale l'operatore economico, inizialmente primo classificato, aveva formulato il ribasso percentuale escludendo dalla base di calcolo i costi della manodopera, indicati nell'importo stimato dalla stazione appaltante. In sede di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante ha ricostruito l'effettiva volontà negoziale dell'offerente, rideterminando la percentuale di ribasso sulla base dell'intero importo assoggettabile a ribasso, con conseguente modifica della graduatoria e aggiudicazione in favore di altro concorrente. È stata inoltre contestata la mancata esclusione del terzo classificato per avere indicato costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 non introduca un regime di assoluta non ribassabilità dei costi della manodopera, ma imponga la loro separata indicazione ai fini della verifica di congruità prevista dagli artt. 108, comma 9, e 110 del codice. Il giudice ha ritenuto legittima la rideterminazione della percentuale di ribasso operata dalla stazione appaltante, reputandola necessaria per rendere omogenee e comparabili le offerte, ed ha escluso che l'indicazione di costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante costituisca, di per sé, presupposto per l'attivazione della verifica di anomalia.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, affermando che la *lex specialis* deve essere interpretata in modo sistematico e coordinato con l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, senza attribuire autonoma portata derogatoria alle clausole che qualificano i costi della manodopera come "non soggetti a ribasso". Il Collegio ha ribadito che tali costi continuano a far parte dell'importo posto a base di gara, sicché il ribasso percentuale deve essere calcolato sull'intero importo dell'appalto, comprensivo della manodopera, mentre la loro separata indicazione è funzionale alla successiva verifica di congruità ai sensi degli artt. 108 e 110 del d.lgs. 36/2023. Ha quindi escluso che la stazione appaltante abbia modificato l'offerta, ritenendo legittima la rideterminazione della percentuale di ribasso in funzione dell'effettiva volontà negoziale dell'offerente.

Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato che l'indicazione di costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante non costituisce, di per sé, un indice di anomalia dell'offerta e ha richiamato, in via ulteriore, l'art. 108, comma 12, del d.lgs. 36/2023, rilevando che il principio di invarianza delle medie esclude che eventuali variazioni intervenute dopo l'aggiudicazione possano incidere sul calcolo delle medie o sulla soglia di anomalia.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 06/07/2026, N. 5371

Con la sentenza n. 5371/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato su una controversia relativa all'aggiudicazione di una procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un accordo quadro di lavori di manutenzione.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione da parte del terzo classificato, che aveva dedotto, tra l'altro, la sussistenza di gravi illeciti professionali dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, l'omessa motivazione dell'ammissione dell'aggiudicatario alla procedura, nonché l'erroneità della verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del medesimo decreto.

In primo grado il TAR ha respinto le censure relative ai gravi illeciti professionali, ritenendo che, in assenza di contestazioni formulate nel corso della procedura o di fatti di particolare rilevanza, la stazione appaltante non fosse tenuta a motivare espressamente l'ammissione dell'operatore economico, nonché escluso l'anomalia dell'offerta, dichiarando improcedibili le ulteriori doglianze conseguenti.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione dell'ammissione può risultare anche implicita o *per facta concludentia*, mentre una motivazione espressa è richiesta per il provvedimento di esclusione o quando le pregresse vicende professionali, *ictu oculi*, presentino elementi di particolare rilevanza.

Ha invece accolto il motivo di appello relativo alla verifica di anomalia dell'offerta, osservando che, ai sensi degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110 del d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza costituiscono voci distinte e autonome e che questi ultimi, in quanto non soggetti a ribasso, non possono essere utilizzati per coprire eventuali scoperture economiche dell'offerta. Richiamando inoltre il principio, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudizio di congruità deve essere svolto in termini complessivi e globali, il Collegio ha disposto la rinnovazione della verifica di anomalia da parte della stazione appaltante e, per il resto, ha confermato il rigetto o l'improcedibilità delle ulteriori censure, riformando in parte la sentenza di primo grado.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)